



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



SETTORE FINANZE
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e succ. modif. e integrazioni).

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 45 DEL 8.3.1995
TESTO COORDINATO
CON LE MODIFICHE DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 9 DEL 5.2.2001

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- ART. 2 Classificazione del Comune
- ART. 3 Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto
- ART. 4 Tariffe e maggiorazioni
- ART. 5 Attribuzioni del personale addetto
- ART. 6 Data di presentazione degli atti
- ART. 7 Funzionario responsabile

CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- ART. 8 Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni
- ART. 9 Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- ART. 10 Piano generale degli impianti
- ART. 11 Impianti privati per affissioni dirette
- ART. 12 Autorizzazioni
- ART. 13 Anticipata rimozione di impianti
- ART. 14 Divieti e limitazioni
- ART. 15 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- ART. 16 Materiale pubblicitario abusivo
- ART. 17 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- ART. 18 Spazi per le affissioni su beni privati

CAPO III
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- ART. 19 Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta
- ART. 20 Tariffe e determinazione dell'imposta
- ART. 21 Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- ART. 22 Mezzi pubblicitari gonfiabili
- ART. 23 Pubblicità fonica

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 24 Servizio delle pubbliche affissioni
- ART. 25 Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto
- ART. 27 Modalità per le affissioni
- ART. 28 Rimborso dei diritti pagati

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 29 Sanzioni
- ART. 30 Riscossione
- ART. 31 Prescrizioni

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 32 Norme di rinvio
- ART. 33 Entrata in vigore
- ART. 34 Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3°, del Decreto Legislativo precitato.

2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1°.

ART. 2

Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Cattolica, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, è da considerarsi appartenente alla IV classe, in base alla popolazione residente al 31.12.93, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (n. abitanti 15.491).

ART. 3

Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune. Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22, comma III, della legge 8.06.1990, n. 142, o ai soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico-funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato art. 22 della legge n. 142/90.

ART. 4

Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dal Comune di Cattolica come indicato nell'"allegato A" del presente Regolamento¹.

2. (Le tariffe di cui al comma 1° si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.)²

3. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6°, del D.L.vo n. 507/93, poichè il Comune è oggetto di rilevanti flussi turistici in relazione al periodo stagionale, alle tariffe di cui all'art. 12, 2° comma, art. 14 commi 2°,3°,4° e 5° ed all'art. 15 nonchè limitatamente a quelle di carattere commerciale per la tariffa delle pubbliche affissioni di cui all'art. 19 stessa normativa, per il periodo compreso dal 15 Maggio al 15 Settembre viene applicata una maggiorazione del 50%.

ART. 5

Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. Gli addetti di cui al comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 6

Data di presentazione degli atti

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione/denuncia agli atti dell'ufficio.

ART. 7

Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

1 Allegati omessi. Per la determinazione delle tariffe occorre riferirsi agli atti deliberativi adottati di anno in anno dall'organo competente.

2 Comma abrogato con atto C.C. n. 9 del 5.2.2001

2. (Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario entro 60 gg. dalla sua nomina.)³

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra, spettano al concessionario. I riferimenti contenuti nel regolamento al "funzionario responsabile", in caso di concessione a terzi del servizio, si intendono riferiti al concessionario medesimo.

4. Nel caso di gestione del servizio in concessione a terzi le richieste di installazione previste dal regolamento, perverranno agli uffici competenti. Una volta che le pratiche avranno concluso positivamente l'iter burocratico, saranno trasmesse al concessionario, tramite l'ufficio tributi.

³ Comma abrogato con atto C.C. n. 9 del 5.2.2001

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 8

Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7°, del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni ad eccezione delle insegne.

2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale e le modalità per ottenerne l'installazione sono descritte nel Regolamento comunale degli impianti pubblicitari. ⁴

ART. 9

Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 80% alle affissioni di natura commerciale.

2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 20% degli impianti pubblici di cui al comma 1° di natura commerciale.

ART. 10

Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il parere delle Commissioni Consiliari competenti.

2. Il piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1°, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, la cui esposizione è disciplinata dal regolamento comunale degli impianti pubblicitari. ⁵

⁴ Comma così modificato con atto C.C. n. 9 del 5.2.2001

⁵ Comma così modificato con atto C.C. n. 9 del 5.2.2001

ART. 11
Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui al precedente art.9, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 10, comma 2°, il Comune può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc.

ART. 12
Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito "Regolamento comunale degli impianti pubblicitari", di cui all'art.8, comma 2°, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.⁶

2. L'effettuazione di pubblicità con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, dovranno essere preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità.

3. E' soggetta all' autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle Ferrovie, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche (art. 14, comma 4°-septies, del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni con la Legge 9 agosto 1986, n. 488).

4. In deroga a quanto sopra disposto non è richiesta l'autorizzazione comunale nei casi di:

a) pubblicità temporanea, visiva e/o fonica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi, delle fiere;

b) pubblicità visiva, permanente o temporanea, effettuata all'interno e all'esterno di veicoli di qualsiasi specie, previo nulla-osta del Comando di Polizia Municipale in riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/92.

ART. 13
Anticipata rimozione

⁶ Comma così modificato con atto C.C. n. 9 del 5.2.2001

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso non avrà diritto al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art.16, del presente Regolamento.

ART. 14 **Divieti e limitazioni**

1. Ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è vietata la pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori o in forma ambulante.
2. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da punti fissi, sarà autorizzata previo nulla-osta del Comando Polizia Municipale nel quale sarà indicato l'orario di effettiva esecuzione; tale tipo di pubblicità sarà consentita sull'arenile nelle ore comprese dalle 9-00 alle 13-00 e dalle 16-00 alle 19-00.
3. Sono vietati il lancio e la distribuzione di volantini e simili nei luoghi pubblici e l'inserimento dei medesimi sotto i tergicristallo degli autoveicoli in sosta. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dal comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.
4. L'esposizione di locandine, volantini, cartoncini e simili è consentita limitatamente all'interno di locali e luoghi aperti al pubblico; tale pubblicità è comunque vietata su strade e piazze.

ART. 15 **Pubblicità effettuata in difformità da leggi e regolamenti**

1. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti è assoggettata all'imposta e relative sanzioni.
2. La riscossione dell'imposta da parte dell'ufficio comunale non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

ART. 16
Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. I mezzi pubblicitari installati abusivamente ai sensi dei precedenti commi, sono eliminati o rimossi a cura dei responsabili o, in caso di inadempimento, dai competenti uffici comunali, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 14 del Regolamento comunale degli impianti pubblicitari.⁷
5. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusiva di cui al presente articolo, si applicano, le disposizioni e le sanzioni tributarie ed amministrative di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 507/93; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

ART. 17
Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.⁸

ART. 18
Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su beni di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.

⁷ Comma così modificato con atto C.C. n. 9 del 5.2.2001

⁸ Comma così modificato con atto C.C. n. 9 del 5.2.2001

CAPO III
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 19
Norma di rinvio.

1. La legge (D.Lgs. 15/11/1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità e le applicazioni dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2. Presupposto dell'imposta:

a) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

b) per l'esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2°, del D.Lgs. n. 507 citato, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

3. Modalità di applicazione dell'imposta:

a. costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i mezzi bifacciali, a facce contrapposte, le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;

b. i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario;

c. è considerata quale unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5°, del D.Lgs. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;

d. se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

4. Dichiarazione:

a. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato;

b. il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;

- c. la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta; può anche essere spedita tramite posta, in tal caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità;
- d. la dichiarazione a carattere permanente si rinnova di anno in anno, salvo presentazione di regolare disdetta entro il 31 gennaio; la dichiarazione a carattere temporaneo scade automaticamente alla data indicata e, pertanto, in caso di rinnovo occorre produrre una nuova dichiarazione;
- e. nel caso di variazione in corso d'anno della sola titolarità del mezzo, tramite il quale viene esposto il medesimo messaggio pubblicitario di tipo fisso (esempio: le insegne di esercizio), l'imposta si ritiene già assolta.

5. Pagamento dell'imposta:

- a. il pagamento dell'imposta, sia per pubblicità temporanea nonchè annuale, è effettuato a mezzo di apposito bollettino di c.c.p.; può essere effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale entro il termine previsto dalla legge; la relativa attestazione deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta degli agenti e del personale autorizzato;
- b. il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di volere corrispondere l'imposta in rate trimestrali anticipate, ricorrendo le condizioni di cui al comma 4, dell'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93;
- c. la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposto dal funzionario responsabile, designato dalla Giunta con atto controfirmato dal Dirigente del Settore;
- d. per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.

6. Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre ai dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo, nonchè ogni altro elemento indicato dall'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212.⁹

ART. 20

Tariffe e determinazione dell'imposta

- 1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.
- 2. Le tariffe in vigore sono elencate nell'"allegato A", annesso al presente regolamento¹⁰.

ART. 21

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1. E' consentito installare mezzi ai fini dell'effettuazione di pubblicità visiva all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente

⁹ Comma così modificato con atto C.C. n. 9 del 5.2.2001

¹⁰ Allegati omessi. Le tariffe in vigore sono quelle di anno in anno determinate dall'organo competente.

delimitati e contrassegnati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 22

Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3° dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

ART. 23

Pubblicità fonica

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5°, del D.Lgs n. 507/1993, per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, si applicherà la tariffa contenuta nell'"allegato A".

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24
Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Cattolica costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione registrata al 31 dicembre 1993 di 15.491 unità non deve essere inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti e quindi per un totale complessivo di mq. 192 (12 x 16.000 abitanti per arrotondamento alla migliaia superiore) pari a 274 fogli del formato cm. 70 per cm. 100.
3. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari; tali spazi che il Comune si riserva di utilizzare non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata al punto 2 del presente articolo.

ART. 25
Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
2. Esenzioni:
 - si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D.Lgs.n. 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati, in quanto finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

ART. 26
Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonchè il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2. qualora la richiesta non venga effettuata di persona o pervenga per corrispondenza, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

ART. 27

Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.

3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio Comunale entro le ore 10 del mattino.

6. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.

7. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle possono essere presentati al Funzionario Responsabile non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART. 28

Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nel caso di cui ai commi 4° e 5° dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7° del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 29 Sanzioni.

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di cui all'art. 9, comma 2°, del D.Lgs. n. 507/93, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2°, del D.Lgs. n. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
3. L'entità della somma che il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore, sarà determinata dal Sindaco, entro i limiti fissati dall'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni. ¹¹
4. I funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime così come previste dall'art. 24 del D.Lvo 507/93.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

ART. 30 Riscossione

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
2. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4°, del D.Lgs. n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

¹¹ Comma così modificato con atto C.C. n. 9 del 5.2.2001

ART. 31
PRESCRIZIONI

1. I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 32
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.
2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto disciplinato con l'apposito regolamento.

ART. 33
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L.8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il 01.01.1996.

ART. 34
Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell' imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.